



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Réf. n° - Prot. n. 2472
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 29/03/2024

Al Commissario del Comune di
Antey-Saint-André

Ai Signori Segretari
dei partiti, movimenti e gruppi politici della
Valle d'Aosta

e, p.c., Al Signor Questore di Aosta

Al Capo Ufficio stampa

<

Oggetto: Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio del Comune di Antey-Saint-André del 19 maggio 2024. Comunicazione politica e propaganda elettorale.

In vista delle prossime elezioni comunali del 19 maggio 2024, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda elettorale e della comunicazione politica, in merito ai seguenti adempimenti prescritti dalla normativa vigente:

1. *Divieto di comunicazione politica per le pubbliche amministrazioni;*
2. *Trattamento dei dati personali per attività di propaganda elettorale;*
3. *Uso di locali comunali;*
4. *Delimitazione e assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale;*
5. *Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda;*
6. *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili;*
7. *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze 25 aprile e del 1° maggio 2024 e, in caso di ballottaggio, del 2 giugno 2024;*
8. *Agevolazioni fiscali;*
9. *Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici;*
10. *Inizio del divieto di propaganda.*

1. Divieto di comunicazione politica per le pubbliche amministrazioni (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, e quindi da **giovedì 4 aprile 2024**, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace

LB/nt
Classifica 6 -3 -13
r:\uffele\uffirc\2024\antey-saint-andré\9_propaganda elettorale e comunicazione politica.docx

Secrétaire général de la Région

Collectivités locales - Bureau électoral et services démographiques

Segretario generale della Regione

Enti locali - Ufficio elettorale e servizi demografici

Contatti/Contacts:

Liliana BOTTANI

0165 274980

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165274980-274983-274984
télécopie +39 0165274988

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 0165274980-274983-274984
telefax +39 0165274988

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it

PEI: entilocali-elettorale@regione.vda.it

www.regione.vda.it

C.F. Prefettura: 80006880076

assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, con riferimento agli organi che rappresentano le amministrazioni e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto di comunicazione istituzionale, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo, sono invece certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie a dare efficacia giuridica agli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di far affidamento sui doveri di equilibrio e correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti sia delle forme della comunicazione

Attesa la delicatezza della materia, si ricorda, inoltre, che l'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dispone che: "*Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo.*"

2. *Trattamento dei dati personali per attività di propaganda elettorale*

Con riferimento alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui provvedimenti con cui il Garante per la protezione dei dati personali ne disciplina possibilità e modalità di utilizzo per iniziative di propaganda da parte di singoli candidati, partiti, organismi politici e comitati di promotori e sostenitori, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati. In particolare, si segnala il provvedimento a carattere generale in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica del 18 aprile 2019, pubblicato sulla G.U. n. 105 del 7 maggio 2019.

3. *Uso di locali comunali (art. 9 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 - artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)*

A norma dell'art. 9 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (4 aprile 2024), i Comuni, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi.

4. *Delimitazione e assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (artt. 3-5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130 e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

Anzitutto si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, dall'art.1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) che dispone, tra l'altro, l'eliminazione della propaganda indiretta.

Ciò premesso si ricorda che dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione, nella circostanza **da martedì 16 aprile 2024 a venerdì 19 aprile 2024**, la Giunta comunale deve individuare e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda di coloro che partecipano alle elezioni con liste candidati, assegnando tali spazi a ciascuna

lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa (artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

Al riguardo si rammenta che gli spazi per la propaganda elettorale devono essere assegnati d'ufficio nella misura di metri 1 di base e metri 2 di altezza. Gli spazi eventualmente non assegnati rimangono a disposizione del comune.

Si invitano infine le SS.LL. a vigilare assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, in attuazione della circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi elettorali, n. 1943/V dell'8 aprile 1980.

5. Inizio della propaganda elettorale: divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Si ricorda che dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 19 aprile 2024**, la propaganda elettorale può essere effettuata solo negli appositi spazi messi a disposizione dai Comuni.

Si rammenta, inoltre, che sono vietati:

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, possono invece tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

6. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 19 aprile 2024**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, a norma del combinato disposto dell'art. 7 della sopra citata l. 130/1975, e dell'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco; o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

7. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e, in caso di ballottaggio, del 2 giugno 2024 (rispettivamente Festa della Liberazione, Festa dei lavoratori e Festa della Repubblica)

Si rappresenta che le manifestazioni indette per le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, ricadenti nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per la consultazione in oggetto, non costituiscono forma di propaganda elettorale, purché attinenti esclusivamente alla ricorrenza medesima. I relativi manifesti, purché non riportino simboli di partiti o gruppi politici, vanno conseguentemente affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

8. Agevolazioni fiscali (artt. 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si rammenta che nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva e di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto di locali, per gli allestimenti e per i servizi commissionati da partiti, movimenti, liste e candidati connessi a manifestazioni elettorali, si applica l'aliquota IVA del 4%.



9. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi **a partire da sabato 4 maggio 2024**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

10. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da sabato 18 maggio 2024** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, **domenica 19 maggio 2024**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico e le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Nell'invitare le SS.LL. a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente nota, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Tiziana VALLET

- documento firmato digitalmente -